

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-717/718 QPC del 6 luglio 2018, *M. Cédric H. et autre*, sul delitto di aiuto all'ingresso, alla circolazione o al soggiorno irregolari di uno straniero**

07/07/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla Corte di cassazione in riferimento ad una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto gli articoli L. 622-1 e L. 622-4 del Codice dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo, nella loro redazione risultante dalla legge n. 2012-1560 del 31 dicembre 2012.

In applicazione del primo comma dell'art. L. 622-1, il fatto di favorire, direttamente o indirettamente, l'ingresso, la circolazione o il soggiorno irregolari di uno straniero costituisce un delitto punito con 5 anni di reclusione e 30.000 euro di multa. L'art. 622-4 prevede vari casi di esenzione: il 3° punto, in particolare, stabilisce una immunità penale per tutte le persone fisiche o giuridiche che abbiano favorito lo straniero, senza alcuna contropartita diretta o indiretta, fornendo consigli legali o prestazioni quali ristoro, alloggio o cure mediche destinate ad assicurare condizioni di vita dignitose e decenti, oppure contribuendo a preservare la dignità o l'integrità fisica dello straniero.

Le disposizioni venivano denunciate, invocando una violazione del principio di solidarietà (*fraternité*), in ragione della limitazione dell'immunità penale, che non andava a coprire qualunque atto di natura puramente umanitaria, che fosse stato posto in essere senza alcuna contropartita diretta o indiretta.

Nel decidere la questione, il *Conseil* ha affermato, per la prima volta, che la *fraternité* è un principio di rango costituzionale, all'uopo rifacendosi al motto della Repubblica ("*Liberté, Égalité, Fraternité*"), enunciato anche all'art. 2 della Costituzione, nonché ai riferimenti contenuti nel Preambolo della Costituzione ed all'art. 72-3.

Dal principio così enunciato, si è dedotta la sussistenza della libertà di aiutare gli altri, con uno scopo umanitario, a prescindere dalla condizione di regolarità del soggiorno sul territorio nazionale del destinatario dell'aiuto. Il *Conseil* ha avuto cura di rilevare, tuttavia, che nessuna regola di rango costituzionale garantisce agli stranieri un diritto generale ed assoluto di ingresso e soggiorno sul territorio francese. L'obiettivo della lotta contro l'immigrazione irregolare è una componente della protezione dell'ordine pubblico, che rappresenta un obiettivo di valore costituzione, di talché si impone un bilanciamento tra il principio di solidarietà e la protezione dell'ordine pubblico, bilanciamento i cui termini concreti debbono essere definiti dal legislatore.

Sulla scorta di queste premesse generali, si è pronunciata una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. L. 622-4, nella parte in cui non estendeva l'immunità penale all'ausilio fornito alla circolazione dello straniero in situazione irregolare che si traducesse in un corollario dell'ausilio fornito per il soggiorno e che fosse motivato da uno scopo umanitario. Di contro, si è escluso che il principio di solidarietà imponga che l'immunità debba essere necessariamente estesa all'ausilio fornito all'ingresso irregolare, poiché è con tale ingresso (e non con il soggiorno o la circolazione) che viene a costituirsi la situazione illecita di irregolarità.

Il *Conseil* ha pronunciato altresì una riserva di interpretazione, volta ad estendere la portata dell'immunità penale di cui al precitato punto 3° oltre gli atti specificamente enunciati: l'immunità deve, infatti, riguardare anche qualunque altra forma di aiuto posta in essere per uno scopo umanitario.

Se gli effetti della riserva di interpretazione sono, ovviamente, immediati, per quanto attiene a quelli della declaratoria di incostituzionalità, il *Conseil* ha ritenuto di doverli differire al 1° dicembre 2018, onde lasciare al legislatore il tempo di modificare adeguatamente il quadro normativo, nell'esercizio del suo potere discrezionale.

*Céline Torrisi*